SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 giugno 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Provincia autonoma di Trento

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2014.

Modalità di accesso alla banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica" e in particolare gli articoli 6,13,14 e 15, che recano disposizioni per l'accesso e la costituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati SIOPE;

Visto il comma 6-*bis*, dell'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009, inserito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2012, n. 26, concernente il regolamento per l'accesso al SIOPE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e l'articolo 58 concernente le modalità della fruibilità del dato;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al Titolo II – bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legge n. 66 del 2014, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di accesso dei dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia

Decreta:

Art. 1.

SIOPE

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è il titolare dei dati conservati nel SIOPE.

2. La Banca d'Italia è responsabile della gestione e sviluppo della banca dati SIOPE, del trattamento dei dati, e provvede all'attività necessaria a consentire l'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Accesso al SIOPE

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 16 giugno 2014, tutte le informazioni della banca dati SIOPE di cui all'articolo 1 sono liberamente accessibili all'indirizzo www.siope.it

2. La banca dati di cui al comma 1 è organizzata in modo da consente la consultazione e l'estrazione dei dati SIOPE a livello di codice gestionale, riguardanti almeno:

a. gli incassi e i pagamenti giornalieri per singolo ente;

b. gli incassi e i pagamenti mensili, trimestrali e annuali per singolo ente;

c. gli incassi e i pagamenti mensili, trimestrali e annuali, aggregati per comparti di enti, in ambito provinciale, regionale e nazionale.

3. Entro il 1° gennaio 2015 la banca dati SIOPE è organizzata in modo da consentire il confronto della spesa tra enti diversi.

Art. 3.

Ulteriori modalità di accesso al SIOPE

1. Le amministrazioni pubbliche che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali hanno la necessità di acquisire i dati SIOPE organizzati secondo forme differenti da quelle previste dall'articolo 2, possono fruirne con le modalità previste dall'articolo 50, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende disponibili i dati SIOPE di cui al comma 1, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni, senza oneri a loro carico nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Nelle more dell'attuazione dei commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche richiedono tali dati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota firmata dal rappresentante legale del richiedente o da un suo delegato, specificando il motivo della richiesta ed il nominativo della persona incaricata della gestione dei dati, con i riferimenti telefonici e di posta elettronica.

4. Le richieste di estrazione dati di cui al comma 3 possono essere presentate anche da enti e istituzioni di ricerca aventi natura giuridica privata, per lo svolgimento di attività di studio ed analisi riguardanti l'attività finanziaria delle amministrazioni pubbliche, di interesse per la finanza pubblica.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.

2. La Banca d'Italia, gestore della Banca dati, non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

14A04377

DECRETO 9 giugno 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 giugno 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 85.476 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 13 giugno 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 364 giorni con scadenza 12 giugno 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 giugno 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 12 giugno 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04492

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Diablo SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione, n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 1° febbraio 2013 dall'impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) – Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Diablo SC contenente la sostanza attiva exitiazox, uguale al prodotto di riferimento denominato Vittoria 24 SC registrato al n. 12177 con decreto direttoriale in data 7 febbraio 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 giugno 2013, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Vittoria 24 SC registrato al n. 12177;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2001/46/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva exitiazox nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, l'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) – Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DIABLO SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml: 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500; L 1 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Industrias Afrasa S.A. C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro Paterna (Valencia) – Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15713.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO
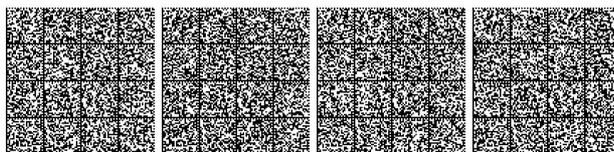
ALLEGATO

DIABLO

prodotto acaricida per contatto ed ingestione

tipo di formulazione: polvere bagnabile

DIABLO - Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione
- **Exitiazox puro g. 10**
- **Coformulanti qb a g. 100**

Distribuito da: **Rotam Agrochemical Europe**
75 cours Albert Thomas, 6ème avenue/Bâtiment D,
F-69003 Lione, Francia
Tel: +33-4-2702 7333

Partita n:

kg 0,015-0,02-0,025-0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione, ed inoltre è dotato di effetto translaminare, con notevole persistenza d'azione ed estrema selettività nei confronti delle api e degli acari predatori. Possiede azione acaricida contro uova, larve e ninfe di acari tetranichidi rossi e gialli (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini f. vitis* ecc.).

COLTURE PROTETTE

MELO - PERO - PESCO - AGRUMI - VITE - FRAGOLA - ACTINIDIA - MELONE - CETRIOLO - PEPERONE - MELANZANA - POMODORO - FAGIOLINO - SOIA - COLTURE FLOREALI in pieno campo ed in serra, trattare in presenza di pochissime forme mobili (1 - 2 acari per foglia) alla dose di g. 50 per ettolitro di acqua, nel caso vi sia necessità si miscela con prodotti acaricidi adulticidi per avere una rapida azione iniziale sugli adulti. Per ottenere un risultato migliore bagnare abbondantemente la vegetazione trattata.

Compatibilità: non compatibile con i prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di FRAGOLA, PEPERONE, MELANZANA, FAGIOLINO, POMODORO, MELONE, CETRIOLO, 14 giorni prima della raccolta di PESCO, MELO, PERO, ACTINIDIA, AGRUMI, VITE e 34 giorni prima della raccolta della SOIA.

Fitotossicità: sulle floricole si consiglia un saggio preliminare su piccole superfici

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......

DIABLO

prodotto acaricida per contatto ed ingestione
tipo di formulazione: polvere bagnabile

DIABLO - Registrazione del Ministero della Salute n° del
COMPOSIZIONE
- **Exitiazox puro g. 10**
- **Coformulanti qb a g. 100**

Partita n° ....
Contenuto
15-20-25-50-100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da: **Rotam Agrochemical Europe,** 75 cours Albert Thomas 6ème avenue/Bâtiment D, F-69003 Lione, Francia Tel: +33-4-2702 7333

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 DIC. 2013

14A04358
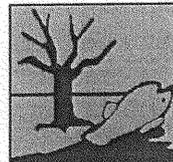
DECRETO 19 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bang Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 30 agosto 2013 dall'impresa Agriphar s.a. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bang Plus, contenete la sostanza attiva cipermetrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Nurelle 5 registrato al n. 14909 con D.D. in data 14 dicembre 2011, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 18 dicembre 2013, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nurelle 5 registrato al n. 14909;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cipermetrina nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 28 febbraio 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2016, l'impresa Agriphar s.a. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Bang Plus con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-25-50-100-200-250-500; litri 1-2-3-5-10-20.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI);

Torre S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (fraz. di Montalcino - *SI)*.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: Chimac S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15892.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

BANG PLUS

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA

INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

BANG PLUS

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI); CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO); TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI).

Distribuito da: SIVAM - Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S.p.A. - Via XXV Aprile, 4 - 26841 Casalpusterlengo LO

Registrazione n° del del Ministero della Salute

Contenuto netto: ml 10-20-25-50-100-200-250-500 litri 1-2-3-5-10-20

Partita n......................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Tossico per le api. Non usare il prodotto durante la fioritura.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: **Frumento, Segale, Triticale, Orzo, Avena, Spelta (Farro Maggiore), Colza, Cotone, Lino;**

10 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% riduzione): **Erba Medica, Legumi, Patata, Barbabietola da zucchero e da foraggio, Tabacco, Ortaggi a frutto, Ortaggi a radice, Ortaggi a bulbo, Carciofo, Ornamentali di altezza inferiore a 50 cm;**

15 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% riduzione): **Mais;**

30 metri: **Vite** (5 metri con ugelli antideriva 90% riduzione), **OLIVO** (20 metri con ugelli antideriva 90% riduzione) **Pioppo.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

BANG PLUS è una emulsione concentrata contenente Cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignoletta, cicaline, sigaraio, *Sparganothis pilleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/hl, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. Effettuare un solo trattamento per stagione. **Olivo** (piante non in produzione): contro mosca, tignola verde (*Palpita unionalis*) e tignola (generazione antofaga e carpofaga): 0,8-1 l/Ha, pari a 80-100 ml/hl, utilizzando 800-1200 l/Ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorifora e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/hl, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **Altre orticole (in pieno campo):** contro nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phtorimaea operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum, etc.*), coleotteri, afidi, *Empoasca sp.*, tripidi, mosche bianche, cleono, lisso, Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Diabrotica sp., Sitona (*Sitona lineatus*), Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Cicaline (*Empoasca spp*), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), ORTAGGI A BULBO (cipolla, aglio, scalogno), ORTAGGI A FRUTTO (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), CAVOLI (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), LEGUMI (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **ASPARAGO:** 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Trattare dopo la raccolta dei turioni.

COLZA, SENAPE, LINO: contro altica, *Ceuthorinchus, Meligete*, effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/Ha, pari a 125-330 ml/hl, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 14 giorni. **COTONE:** contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/Ha, pari a 100-320 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottuidi terricoli e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, cleono, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/hl, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 14 giorni.. **Mais:** contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia cretica*), Nottua gialla (*Heliothis armigera*) e Nottua delle messi (*Agrotis segetum*), Diabrotica (*Diabrotica sp.*) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni..Non trattare dopo la fine della fioritura. **Erba medica:** contro Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Pratyedra gossypiella, Earias insulana, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis*), Crisomelide nero (*Colaspidema atrum*), Punteruolo (*Phytonomus variabilis*), Afidi (*Myzus spp, Aphis spp*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Misurino 1 l/ha, pari a 100-700 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.

Floreali, ornamentali, pioppo in vivaio e giovani impianti forestali in vivaio: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e punteruolo del pioppo, limantria 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida vittata* 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

INTERVALLO DI SICUREZZA. 28 giorni per FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; per MAIS non trattare dopo la fine della fioritura; per ASPARAGO trattare dopo la raccolta dei turioni; per tutte le altre colture eduli: 3 giorni.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 DIC. 2013

Etichetta per confezioni di formato ridotto

BANG PLUS

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA

INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

CYPERKILL 50 EC

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGRIPHAR

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium
Tel. 003243859711

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n° del del Ministero della Salute
Contenuto netto: ml 10-20-25-50-100
Partita n......................
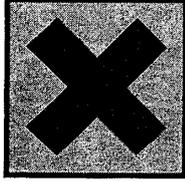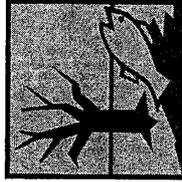
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 DIC. 2013

14A04359
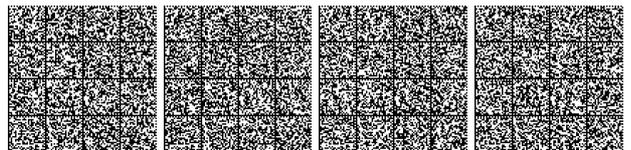
DECRETO 8 gennaio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Altair 20 EW».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2013 dall'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ALTAIR 20 EW contenente la sostanza attiva miclobutanil, uguale al prodotto di riferimento denominato Systhane 20 EW registrato al n. 9908 con D.D. in data 15 gennaio 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 giugno 2013, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Systhane 20 EW registrato al n. 9908;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/2/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva miclobutanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, l'Impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALTAIR 20 EW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,01 - 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15895.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ALTAIR™ 20 EW

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio e di altre malattie fungine su vite, melo, pero, pesco, nettarina, susino, albicocco, melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, carciofo, fragola, rosa e garofano

EMULSIONE ACQUOSA

Composizione di ALTAIR 20 EW
MICLOBUTANIL puro 20% (200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)

Taglie autorizzate: **0,01 – 0,05 - 0,1 – 0,25 - 0,5 – 1 – 5 litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
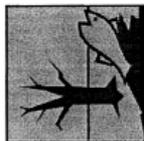
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
ALTAIR 20 EW controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*); del melo (*Podosphaera leucotricha*); del pesco, delle nettarine e dell'albicocco (*Sphaerotheca pannosa e Podosphaera tridactyla*); delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea*); del pomodoro, del peperone e del carciofo (*Leveillula taurica*); della fragola, della mora, del lampone, del mirtillo, del ribes e dell'uva spina (*Sphaerotheca macularis*); della rosa (*Sphaerotheca pannosa var. rosae*); contiene il marciume nero della vite (*Guignardia bidwellii*); la ticchiolatura del melo e del pero (*Venturia inaequalis e Venturia pirina*); della rosa (*Diplocarpon rosae*); la monilia del pesco, del susino e delle altre drupacee (*Monilia laxa e Monilia fructigena*); la ruggine del garofano (*Uromyces caryophyllinus*).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Vite da Vino e Vite da Tavola: impiegare ALTAIR 20 EW alla dose di 22,5-30 ml/hl iniziando i trattamenti quando i germogli sono ben formati. Proseguire ad intervalli di 10-12 giorni fino all'allegagione. Dopo l'allegagione impiegare ALTAIR 20 EW alla dose di 30-35 ml/hl ad intervalli di 8-12 giorni. Si raccomanda di impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia.

Melo e pero: impiegare ALTAIR 20 EW alla dose di 27,5-35 ml/hl, avendo cura di iniziare i trattamenti alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguendo ogni 8-12 giorni a seconda della fase vegetativa e dell'intensità della malattia.
Si raccomanda la miscela con fungicidi di contatto ad azione antiticchiolatura come strategia antiresistenza e per migliorare l'efficacia nei confronti della ticchiolatura del frutto.

Pesco, nettarine, susino e albicocco: per il controllo dell'oidio, impiegare ALTAIR 20 EW alla dose di 27,5-35 ml/hl iniziando alla sfioritura e ripetendo i trattamenti per 2-3 volte ad intervalli di 8-12 giorni. Eventualmente riprendere i trattamenti alla comparsa della infezione secondaria applicando ogni 8-12 giorni. Per il controllo della monilia del fiore, impiegare ALTAIR 20 EW alla dose di 27,5-35 ml/hl effettuando due trattamenti a bottoni fiorali ed a caduta petali. In caso di condizioni meteorologiche favorevoli alla malattia, effettuare un ulteriore trattamento in fioritura. Per il controllo della monilia del frutto, impiegare ALTAIR 20 EW in pre-raccolta alla dose di 27,5-35 ml/hl effettuando 2 applicazioni ad intervalli di 6-7 giorni.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo e zucca: impiegare ALTAIR 20 EW alla dose di 27,5-35 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Pomodoro, peperone e carciofo: impiegare ALTAIR 20 EW alla dose di 27,5-35 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Fragola: impiegare ALTAIR 20 EW alla dose di 22,5-30 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Rosa e garofano: impiegare ALTAIR 20 EW alla dose di 22,5-30 ml/hl ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di forte pressione di malattia.

Le dosi indicate sono riferite a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con trattamenti a volume normale.

Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione, e comunque non più di 2 consecutivi.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno **15 giorni** prima della raccolta per vite, melo e pero; **7 giorni** per pesco, nettarine, susino e albicocco; **3 giorni** per melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, carciofo e fragola.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare:
CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 8 GEN. 2014

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

ALTAIR™ 20 EW

FUNGICIDA SISTEMICO

Composizione di ALTAIR 20 EW
MICLOBUTANIL puro 20% (200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate: **10 - 50 – 100 ml**
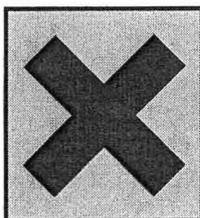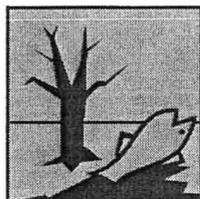
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 8 GEN. 2014

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

14A04360

DECRETO 16 maggio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Brevis», rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 28 paragrafo 1, 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Visti, inoltre, gli articoli 34-37 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio/alla modifica di un'autorizzazione;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata, in data 22 maggio 2013, dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica, 19, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario BREVIS ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva metamitron, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva metamitron è stata considerata approvata a norma del Regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report- *DRR)*, messo a disposizione dallo Stato membro relatore Italia in data 15 giugno 2012;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;
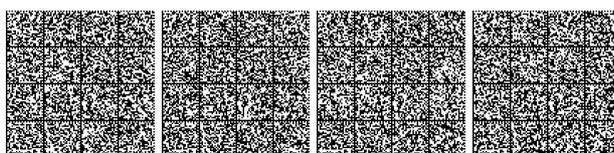
Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report- *RR)*;

Vista la richiesta dell'impresa di etichettare il prodotto fitosanitario BREVIS conformemente al Regolamento (CE) 1272/2008;

Considerato che nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report- *RR)* è stata esaminata e proposta anche la classificazione in conformità al Regolamento (CE) 1272/2008;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 agosto 2020, l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica, 19, è autorizzata, ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BREVIS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 500-550 - kg 1-5-15.

Il prodotto fitosanitario è preparato nei seguenti stabilimenti:

Agan Chemical Manufacturers Ltd - Ashdod 77100 (Israele);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Torre - Torrenieri (Siena).

Il prodotto è confezionato nel seguente stabilimento: Chemark Kft. - 8182 Peremarton (Ungheria).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16084.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BREVIS®

PRODOTTO PER IL DIRADO DELLE POMACEE
(GRANULI IDROSOLUBILI)

BREVIS

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

METAMITRON puro	g. 15 (=150 g/Kg)
Coformulanti q.b. a	g. 100

CONTIENE CALCIUM DIFORMATE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
via Zanica, 19 24050 Grassobbio (BG) – Tel 035 328811

PERICOLO

Indicazioni di pericolo: H302 - Nocivo se ingerito. H318 - Provoca gravi lesioni oculari; H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza:
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 - Proteggere gli occhi. P305+P351+P388 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO); Torre - Torrenieri (Si)
Stabilimento di confezionamento: CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria

Registrazione Ministero della Salute n. 16084 del 16/05/2014

Contenuto: 500 – 550 g; 1 – 5 kg

Partita vedi n.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la manipolazione del concentrato, nelle fasi di miscelazione e carico del prodotto, usare guanti e tuta protettivi e un'adeguata protezione per occhi/faccia. Sostituire guanti e tuta protettiva e indossarne di nuovi nella fase di applicazione se con trattori non cabinati. In caso di applicazioni con trattori cabinati, rimuovere i dispositivi di protezione individuale usati durante la fase di miscelazione e carico del prodotto.
Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e prima che siano trascorse 24 ore dall'ultimo trattamento. In caso di necessità di eventuali rifiniture di dirado manuale non rientrare nell'area trattata prima siano passati 3 giorni.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione.
Norme precauzionali: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
BREVIS è un prodotto per il dirado, che contiene il 15% di Metamitron, molecola appartenente alla famiglia dei Triazinoni.
BREVIS, inibisce la fotosintesi clorofilliana, inducendo le piante ad una cascola dei frutti laterali in eccesso, salvaguardando il frutto centrale, contribuendo ad incrementare qualità e quantità della produzione (pezzatura, colore). BREVIS, favorisce la differenziazione a fiore con conseguente progressiva eliminazione dell'alternanza di produzione.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

MELO: Applicare BREVIS alla dose massima di **1,1-2,2 kg/ha per applicazione**, quando la dimensione media del frutto centrale misura circa 8-10 mm. Qualora necessario, per aumentare l'effetto diradante, ripetere il trattamento a dimensione del frutto centrale di 12-14 mm e non oltre i 16 mm (**non effettuare più di 2 trattamenti all'anno per un massimo complessivo di 4,4 kg/ha**).
Nella maggior parte dei casi un dosaggio complessivo di 3.3 kg/ha (in 2 trattamenti) garantisce un'adeguata efficacia diradante. I dosaggi compresi tra 3,3 – 4,4 kg/ha (in 2 trattamenti) sono da considerarsi solo per casi di dirado molto difficile (varietà, condizioni climatiche e altimetriche del territorio).
Su impianti in pianura si consigliano dosaggi compresi tra 1,1-1,65 kg/ha eventualmente ripetuti solitamente senza superare il dosaggio di 1,1 kg/ha nella seconda applicazione.
In *Piemonte* anche in pianura è tuttavia consigliabile usare dosaggi più elevati, comunque non effettuando più di 2 trattamenti all'anno e non oltre il massimo complessivo di 4,4 kg/ha.
In *Trentino Alto Adige* ed in impianti in collina sono necessari applicazioni a dosaggi più elevati (di almeno 1.65 kg/ha e comunque non superiore a 2.2 kg/ha max. per applicazione) a causa principalmente di una maggiore radiazione solare e minori temperature notturne.

PERO: Applicare BREVIS alla dose di **1,1-1,65 kg/ha** (dose consigliata 1,1 kg/ha) quando la dimensione media del frutto centrale è compresa tra gli 8 ed i 12 mm. **Non effettuare una seconda applicazione**.

Utilizzare volumi di acqua sufficienti ad assicurare un'adeguata copertura dei frutti e delle foglie, evitando un eccessivo gocciolamento e rispettando le dosi ad ettaro indicate (in ogni caso non utilizzare volumi d'acqua superiori a 1500 l/ha).

AVVERTENZE AGRONOMICHE: L'eventuale ripetizione del trattamento e la dose da utilizzare vanno adattati in base alla varietà, all'intensità della fioritura, all'età dell'impianto, alle condizioni climatiche e altimetriche del territorio e al grado di diradamento che si vuole raggiungere. Il secondo trattamento è consigliato ad esempio in meleti che si conoscono essere difficili da

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 maggio 2014"

diradare e su varietà dal diradamento più difficoltoso. Giornate soleggiate e l'assenza di nuvole nel giorno di applicazione del prodotto e in quelli successivi, potrebbero ridurre l'effetto diradante di BREVIS rendendo necessaria la dose maggiore o eventualmente la ripetizione del trattamento.
Su impianti giovani è sconsigliato utilizzare dosaggi elevati. Su impianti con vegetazione molto rigogliosa, con elevato numero di succhioni, l'azione di BREVIS potrebbe risultare più elevata a causa della maggior competizione tra la vegetazione stessa ed i frutti per i fotosintetati. Temperature notturne elevate potrebbero favorire l'azione di BREVIS a causa del consumo maggiore di fotosintetati da parte della pianta. L'utilizzo di reti anti-grandine potrebbe aumentare l'efficacia di BREVIS a causa di una parziale riduzione della radiazione solare a disposizione per le piante. In questo caso potrebbero quindi essere necessari dosaggi minori.
Non utilizzare BREVIS con temperature superiori a 25 C.
Dosaggi più elevati possono inoltre causare un diradamento eccessivo.

FITOTOSSICITÀ: BREVIS può causare lievi e transitori ingiallimenti sui lembi fogliari che tuttavia non compromettono l'andamento produttivo del meleto.
L'utilizzo di BREVIS a dosaggi più elevati di quelli consigliati può causare gravi necrosi e fenomeni di filloptosi.
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; ci impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 maggio 2014"

BREVIS®

PRODOTTO PER IL DIRADO DELLE POMACEE
(GRANULI IDROSOLUBILI)

BREVIS

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

METAMITRON puro	g. 15 (=150 g/Kg)
Coformulanti q.b. a	g. 100

MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
via Zanica, 19 24050 Grassobbio (BG) – Tel 035 328811

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio: R22 - Nocivo per ingestione. **R41** - Rischio di gravi lesioni oculari. **R51/53** - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: S2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini. **S13** - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. **S20/21** - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. **S23** - Non respirare gli aerosol. **S26** - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. **S29** - Non gettare i residui nelle fognature. **S36/37/39** - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. **S46 -** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. **S60 -** Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. **S61 -** Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO); Torre - Torrenieri (Si)
Stabilimento di confezionamento: CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria
Registrazione Ministero della Salute n. 16084 del 16/05/2014
Contenuto: 500 – 550 g; 1 – 5 kg
Partita vedi n.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la manipolazione del concentrato, nelle fasi di miscelazione e carico del prodotto, usare guanti e tuta protettivi e un'adeguata protezione per occhi/faccia. Sostituire guanti e tuta protettiva e indossarne di nuovi nella fase di applicazione se con trattori non cabinati. In caso di applicazioni con trattori cabinati, rimuovere i dispositivi di protezione individuale usati durante la fase di miscelazione e carico del prodotto.
Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e prima che siano trascorse 24 ore dall'ultimo trattamento. In caso di necessità di eventuali rifiniture di dirado manuale non rientrare nell'area trattata prima siano passati 3 giorni.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione.
Norme precauzionali: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

BREVIS è un prodotto per il dirado, che contiene il 15% di Metamitron, molecola appartenente alla famiglia dei Triazinoni.

BREVIS, inibisce la fotosintesi clorofilliana, inducendo le piante ad una cascola dei frutti laterali in eccesso, salvaguardando il frutto centrale, contribuendo ad incrementare qualità e quantità della produzione (pezzatura, colore). BREVIS, favorisce la differenziazione a fiore con conseguente progressiva eliminazione dell'alternanza di produzione.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

MELO: Applicare BREVIS alla dose massima di **1,1-2,2 kg/ha per applicazione**, quando la dimensione media del frutto centrale misura circa 8-10 mm. Qualora necessario, per aumentare l'effetto diradante, ripetere il trattamento a dimensione del frutto centrale di 12-14 mm e non oltre i 16 mm (**non effettuare più di 2 trattamenti all'anno per un massimo complessivo di 4,4 kg/ha**).
Nella maggior parte dei casi un dosaggio complessivo di 3.3 kg/ha (in 2 trattamenti) garantisce un'adeguata efficacia diradante. I dosaggi compresi tra 3,3 – 4,4 kg/ha (in 2 trattamenti) sono da considerarsi solo per casi di dirado molto difficile (varietà, condizioni climatiche e altimetriche del territorio).
Su impianti in pianura si consigliano dosaggi compresi tra 1,1-1,65 kg/ha eventualmente ripetuti solitamente senza superare il dosaggio di 1,1 kg/ha nella seconda applicazione.
In *Piemonte* anche in pianura è tuttavia consigliabile usare dosaggi più elevati, comunque non effettuando più di 2 trattamenti all'anno e non oltre il massimo complessivo di 4,4 kg/ha.
In *Trentino Alto Adige* ed in impianti in collina sono necessari applicazioni a dosaggi più elevati (di almeno 1.65 kg/ha e comunque non superiore a 2.2 kg/ha max. per applicazione) a causa principalmente di una maggiore radiazione solare e minori temperature notturne.

PERO: Applicare BREVIS alla dose di **1,1-1,65 kg/ha** (dose consigliata 1,1 kg/ha) quando la dimensione media del frutto centrale è compresa tra gli 8 ed i 12 mm. **Non effettuare una seconda applicazione**.

Utilizzare volumi di acqua sufficienti ad assicurare un'adeguata copertura dei frutti e delle foglie, evitando un eccessivo gocciolamento e rispettando le dosi ad ettaro indicate (in ogni caso non utilizzare volumi d'acqua superiori a 1500 l/ha).

AVVERTENZE AGRONOMICHE: L'eventuale ripetizione del trattamento e la dose da utilizzare vanno adattati in base alla varietà, all'intensità della fioritura, all'età dell'impianto, alle condizioni climatiche e altimetriche del territorio e al grado di diradamento che si vuole raggiungere. Il secondo trattamento è consigliato ad esempio in meleti che si conoscono essere difficili da

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 maggio 2014"

diradare e su varietà dal diradamento più difficoltoso. Giornate soleggiate e l'assenza di nuvole nel giorno di applicazione del prodotto e in quelli successivi, potrebbero ridurre l'effetto diradante di BREVIS rendendo necessaria la dose maggiore o eventualmente la ripetizione del trattamento.
Su impianti giovani è sconsigliato utilizzare dosaggi elevati. Su impianti con vegetazione molto rigogliosa, con elevato numero di succhioni, l'azione di BREVIS potrebbe risultare più elevata a causa della maggior competizione tra la vegetazione stessa ed i frutti per i fotosintetati. Temperature notturne elevate potrebbero favorire l'azione di BREVIS a causa del consumo maggiore di fotosintetati da parte della pianta. L'utilizzo di reti anti-grandine potrebbe aumentare l'efficacia di BREVIS a causa di una parziale riduzione della radiazione solare a disposizione per le piante. In questo caso potrebbero quindi essere necessari dosaggi minori.
Non utilizzare BREVIS con temperature superiori a 25 C.
Dosaggi più elevati possono inoltre causare un diradamento eccessivo.

FITOTOSSICITÀ: BREVIS può causare lievi e transitori ingiallimenti sui lembi fogliari che tuttavia non compromettono l'andamento produttivo del meleto.
L'utilizzo di BREVIS a dosaggi più elevati di quelli consigliati può causare gravi necrosi e fenomeni di filloptosi.
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; ci impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 maggio 2014"

14A04324

DECRETO 20 maggio 2014.

Modifica del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario «Express Sun», contenente la sostanza attiva tribenuron metile.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Consideato che il prodotto fitosanitario EXPRESS SUN a base della sostanza attiva tribenuron metile è stato registrato n. 15337, a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana s.r.l. con il decreto dirigenziale del 2 marzo 2012, come erbicida di post emergenza sulla coltura del girasole, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40-42 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che dalla valutazione era emersa, comunque, l'esigenza di approfondire sia alcuni aspetti legati al destino ambientale di detto prodotto fitosanitario utilizzando degli scenari da considerarsi maggiormente rappresentativi a livello nazionale per la coltura del girasole che di acquisire dati relativi ai Limiti massimi di Residui per confermare che l'associazione della sostanza attiva tribenuron metile con il coadiuvante, non comportassero modifiche rispetto ai valori di LMR fissati per la suddetta coltura e non comportassero effetti tossici nelle piante non-target;

Considerato che detti studi sono stati presentati e valutati positivamente dagli esperti afferenti alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF), con la richiesta di inserire in etichetta in modo esplicito il dosaggio del coadiuvante da utilizzare in associazione con il prodotto fitosanitario EXPRESS SUN

Vista la nota con la quale l'Impresa, in data 29 aprile 2014, ha trasmesso la nuova etichetta modificata;

Ritenuto pertanto, di confermare l'autorizzazione del prodotto fitosanitario, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed ora considerata approvata ai sensi del nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009;
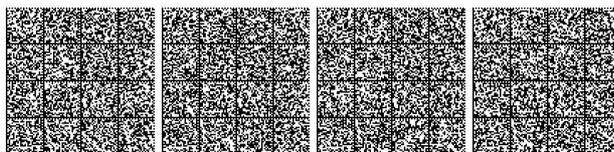
Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario EXPRESS SUN contenente la sostanza attiva tribenuron metile, registrato al n. 15337 a nome dell'Impresa Du Pont de Nemours Italiana s.r.l.

Tale modifica prevede l'introduzione nel testo dell'etichetta del dosaggio del coadiuvante autorizzato ad essere utilizzato in associazione con il prodotto fitosanitario EXPRESS SUN.

L'impresa Du Pont de Nemours Italiana con sede legale legale in via P. Gobetti, 2C - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare o a fornire il fac-simile della nuova etichetta e, ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile del testo dell'etichetta modificata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

EXPRESS® SUN

Granuli idrosolubili - Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di varieta' di girasole tolleranti al tribenuron-metile

EXPRESS® SUN
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

Contiene tribenuron metile; puo' provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondamente con sapone neutro (S28). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337

Officina di Produzione
Du Pont De Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia

Registrazione N. 15337 del 02.03.2012 del Ministero della Salute
Contenuto netto: **g 60-100-120-200 Partita n.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Per proteggere le acque sotterranee, in caso di trattamenti su suoli alcalini, il prodotto sullo stesso appezzamento puo' essere impiegato una volta ogni 2 anni se si applica il dosaggio di 40 g/ha, ed una volta ogni 3 anni se si applica il massimo dosaggio consentito di 60 g/ha.
-Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
-Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 15 metri dalla vegetazione naturale. Tale fascia si riduce a 10 metri in caso di utilizzo di ugelli antideriva ad iniezione d'aria, operando ad una pressione di esercizio non superiore ad 8 bar.
-Indossare indumenti di protezione per il corpo, guanti e casco con visiera di protezione durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Possibile irritazione oculare e cutanea. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MECCANISMO D'AZIONE
EXPRESS SUN contiene tribenuron-metile erbicida appartenente alle solfoniluree, inibitori specifici dell'enzima aceto lattato sintetasi (ALS). Questo enzima e' coinvolto nella biosintesi di alcuni aminoacidi essenziali e la sua inibizione porta ad una rapida cessazione della divisione cellulare e quindi della crescita della pianta.
EXPRESS SUN viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate. Subito dopo l'assorbimento, EXPRESS SUN blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione. EXPRESS SUN esplica meglio la sua attivita' erbicida quando viene impiegato su infestanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo.

SPETTRO D'AZIONE
Infestanti sensibili: Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Visnaga maggiore (*Ammi majus*), Anagallide (*Anagallis arvesis*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Farinello (*Chenopodium* spp.), Crisantemo delle messi *(Chrisanthemum segetum)*, Stramonio comune *(Datura stramonium)*, Ruchetta (Diplotaxis spp.), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Fumaria *(Fumaria officinalis)*,Geranio (Geranium dissectum), Girasole selvatico (*Heliantus spp.*), Falsa ortica (Lamium purpureum), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagro (*Myagrum perfoliatum*), Dente di cane (*Picris echioides*), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ranuncoli (Ranunculus spp.), Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Romice (Rumex spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Stregona annuale (*Stachys annua)*, Centocchio (*Stellaria media*), Veccia (Vicia spp.), Nappole (*Xanthium spp.*)

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
EXPRESS SUN si impiega alla dose di 40 g/ha utilizzando un volume d'acqua compreso tra 200-400 litri per ettaro.
Trattare in post-emergenza delle infestanti quando la coltura e' in uno stadio di sviluppo compreso tra le 2 e le 8 foglie.
In caso di infestazioni prevalenti di Girasole selvatico (*Heliantus spp.*) e di Nappole (*Xanthium spp.*) e' necessario applicare un dosaggio di 60 g/ha.
Per salvaguardare la massima efficacia della tecnologia su cui si basa la tolleranza al tribenuron-metile, si raccomanda l'uso di semente certificata.
Effettuare massimo 1 applicazione per anno. In caso di trattamenti su suoli alcalini, il prodotto sullo stesso appezzamento puo' essere impiegato una volta ogni 2 anni se si applica il dosaggio di 40 g/ha, ed una volta ogni 3 anni se si applica il massimo dosaggio consentito di 60 g/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
EXPRESS SUN deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito per un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante dopo aver inserito EXPRESS SUN.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 10 e 25 °C. Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.
Addizionare sempre il bagnante a base di olio di colza (Codacide) al dosaggio di 1.25 - 2.5 L/ha.
Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare EXPRESS SUN. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato. Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile. Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.
b) Rimuovere i filtri e le ghiere degli ugelli e lavare queste parti separatamente. c) Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a).

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
EXPRESS SUN contiene tribenuron metile, erbicida appartenente alla famiglia chimica delle sulfoniluree (Gruppo B del HRAC).
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche.

COMPATIBILITA': EXPRESS SUN non e' compatibile con altri prodotti fitosanitari a reazione alcalina autorizzati in post-emergenza su girasole.
Nella preparazione delle miscele versare nella botte prima EXPRESS SUN e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : le varieta' di girasole tolleranti a tribenuron-metile sono compatibili esclusivamente con questo principio attivo, altre solfoniluree possono danneggiarle e causarne la morte. Di contro EXPRESS SUN causera' seri danni o la morte delle piante se usato sulle varieta' di girasole non tolleranti a tribenuron-metile.
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
In caso di fallimento e sostituzione della coltura diserbata, seminare solo varieta' di girasole tolleranti o cereali primaverili. In successione a girasole tollerante trattato con EXPRESS SUN, nella stessa stagione colturale, seminare solo cereali, fagiolino, lino, colza, fava, pisello, patata.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 80 giorni.
INTERVALLO DI RIENTRO: il rientro negli appezzamenti trattati per l'effettuazione delle lavorazioni agronomiche e' consentito solo dopo 48 ore dall' applicazione di EXPRESS SUN.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

20 MAG. 2014

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

EXPRESS® SUN

Granuli idrosolubili.

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di varieta' di girasole tolleranti al tribenuron-metile

EXPRESS® SUN
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile puro g 50
Coformulanti q. b. a 100
Contiene tribenuron metile;
puo' provocare una reazione allergica

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondamente con sapone neutro (S28). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337
Officina di Produzione
Du Pont De Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia

Registrazione N. 15337 del 02.03.2012 del Ministero della Salute
Contenuto netto: **g 60-100 Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Possibile irritazione oculare e cutanea. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 MAG. 2014

14A04375

DECRETO 20 maggio 2014.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «fluquinconazolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti,come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che il Regolamento (CE) N. 1107/2009 ha abrogato la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, la quale prevedeva l'iscrizione delle sostanze attive ritenute idonee mediante direttive recepite nell'ordinamento nazionale con decreti ministeriali;

Considerato che il comunicato del 2 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 2011, informava che con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1107/2009 le sostanze attive sarebbero state approvate mediante regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Considerato che è stata allegata al suindicato comunicato una tabella riepilogativa, consultabile sul sito di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, al fine di garantire la massima divulgazione di detti regolamenti comunitari di approvazione o di non approvazione delle sostanze attive, con indicazione delle modalità e dei termini entro i quali le Imprese devono presentare la documentazione necessaria al riesame dei prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (UE) n. 806/2011 della Commissione che ha approvato la sostanza attiva fluquinconazolo in conformità al regolamento (CE) n.1107/2009 e ha modificato l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per includervi la sostanza attiva stessa;

Considerato che, sulla base delle indicazioni riportate nella suddetta tabella, i titolari delle autorizzazioni dovevano presentare un fascicolo conforme, ai requisiti del regolamento (UE) n. 545/2011, e alla "parte B" delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento (UE) n. 806/2011, per la valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, in alternativa alla presentazione del dossier, possono dimostrare di potervi comunque accedere tramite una lettera di accesso al dossier del Notificante principale ai fini dell'approvazione comunitaria della sostanza attiva fluquinconazolo;

Considerato che, all'esito delle necessarie verifiche amministrative è emerso che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto non hanno presentato un fascicolo conforme alle prescrizioni del suddetto regolamento (UE) n. 545/2011;

Ritenuto di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissioni in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fluquinconazolo;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, per omessa presentazione di un fascicolo conforme alle prescrizioni del suddetto regolamento (UE) n. 545/2011.

Ai sensi del Comunicato del 2 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 2011, fino al 31 agosto 2014 è consentita la commercializzazione e la vendita dei quantitativi prodotti fino alla data di revoca, mentre l'utilizzo è consentito fino al 31 dicembre 2014.

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle Imprese interessate.

Roma, 20 maggio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluquinconazolo la cui autorizzazione è revocata

N. Registrazione	Nome Prodotto fitosanitario	Impresa
10025	VISION	BASF ITALIA S.R.L.
12132	CASTELLAN	BASF ITALIA S.R.L.

14A04376

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 28 maggio 2014, n. **3728**.

Circolare in merito alle modalità di attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 e ss.mm. e ii. «Norme per l'arte negli edifici pubblici».

La legge 29 luglio 1949, n. 717, al fine di tutelare e promuovere la cultura e l'arte, pur in un momento storico di particolare difficoltà per il sistema economico nazionale qual è stato il «dopoguerra», ha introdotto l'obbligo di destinare all'abbellimento, mediante opere d'arte, degli edifici di nuova costruzione, una quota percentuale della spesa del relativo progetto.

Dall'entrata in vigore della legge ad oggi il legislatore è tornato ad occuparsi della materia disciplinata dalla legge n. 717/49, con alcuni interventi normativi, succedutisi nel tempo, che di seguito si richiamano.

La legge 3 marzo 1960, n. 237, oltre ad escludere dall'ambito oggettivo di applicazione nella legge n. 717/49 gli edifici destinati ad uso industriale, ha introdotto nella medesima legge un nuovo articolo, l'art. 2-*bis*, che, con l'evidente finalità di rafforzare la precettività della normativa in tema di opere d'arte connesse alla realizzazione di nuovi edifici, demanda al collaudatore dell'opera pubblica il compito di accertare, sotto la propria personale responsabilità, l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 1 della medesima legge. È inoltre introdotta la previsione secondo la quale, nel caso di mancato adempimento, l'opera non sia collaudabile finché l'Amministrazione non provvede perlomeno alla pubblicazione del bando per l'esecuzione delle opere d'arte o, in alternativa, non versi alla Soprintendenza competente per territorio la somma prevista, maggiorata del 5%.

Successivi interventi normativi hanno limitato l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni di che trattasi, escludendo alcune tipologie di edifici pubblici ed in particolare:

l'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412 «Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento»;

l'edilizia universitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge 19 febbraio 1979, n. 54;

l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396 convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, con riferimento ai programmi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Le più recenti modifiche introdotte, da ultimo, dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, hanno infine inciso sull'ammontare della quota percentuale dell'importo di progetto da destinare alla realizzazione delle opere d'arte, originariamente previsto nella misura fissa del 2% dell'importo del progetto, nonché, nuovamente, sull'ambito oggettivo di applicazione, sia sotto il profilo della tipologia di opera, escludendo l'edilizia residenziale sia di uso civile che militare, che sotto il profilo del valore economico della stessa.

In particolare, a seguito delle modifiche di che trattasi:

le disposizioni in tema di opere d'arte di cui alla legge n. 717/49 non trovano applicazione per i progetti di importo inferiore ad un milione di euro a prescindere dalla destinazione dell'edificio da realizzare; non trovano altresì applicazione per i progetti relativi ad edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare;

la quota dell'importo complessivo del progetto da destinare alla realizzazione delle opere d'arte è modulata in base all'importo del progetto, secondo percentuali inversamente proporzionali, come di seguito riportato:

a) 2% per i progetti di importo pari o superiore ad un milione di euro ed inferiori a cinque milioni di euro;

b) 1% per i progetti di importo pari o superiore a cinque milioni di euro ed inferiori a venti milioni di euro;

c) 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

Con decreto datato 23 marzo 2006, pubblicato nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità operative da seguire per la corretta applicazione della legge n.717/49, linee guida contenenti specifiche indicazioni operative; ciò dimostra che, a distanza di molti anni dall'introduzione della normativa di che trattasi, è stata riconosciuta la permanenza del carattere dell'attualità e dell'importanza della stessa, quale efficace strumento di promozione della cultura e dell'arte.

Dette linee guida possono ritenersi ancora oggi, limitatamente alle parti che risultano conformi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici nel frattempo evolutasi, un utile punto di riferimento per le Amministrazioni destinatarie della normativa *de qua*. In tale ottica si sottolineano in particolare le indicazioni tecniche contenute nel commento all'art. 2, le indicazioni relative all'*iter* procedurale nonché i Bandi tipo proposti negli allegati 2, 3 e 4, fermi restando i necessari adeguamenti da operare alla luce della vigente normativa in materia di contratti pubblici (si veda, in particolare, il comma 4-*bis* dell'art. 64, decreto legislativo n. 163/2006, introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera *h)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

Con riferimento alla vigente normativa di settore relativa ai contratti pubblici si rammenta che il richiamo alla legge n.717 del 1949 è presente nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) all'art. 141, recante la disciplina del collaudo dei lavori pubblici. Si rammenta inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, agli articoli 16 e 178, nell'individuare le voci che concorrono alla quantificazione del costo complessivo dell'opera e le voci da inserire nel quadro economico di progetto, annovera tra le destinazioni delle somme a disposizione della stazione appaltante, rispettivamente al comma 1, lettera *b)*, punto 10, dell'art. 16 e al comma 1, lettera *o)*, dell'art. 178, le spese finalizzate alle opere artistiche, ove previste.

Ciò premesso, al fine di garantire l'effettiva ed efficace applicazione del sistema normativo complessivamente richiamato, si rammenta, in particolare, la necessità del puntuale espletamento delle seguenti attività:

in sede di verifica, validazione, espressione di parere tecnico ed approvazione di un progetto e del relativo quadro economico sia espressamente accertato se lo stesso rientri o meno nell'ambito di applicazione della legge n. 717/49 ed, in caso affermativo, se siano state poste correttamente in essere le necessarie previsioni economiche e tecniche. La stessa verifica dovrà essere effettuata in sede di espressione di parere tecnico e di approvazione delle relative eventuali varianti in corso d'opera;

il Responsabile del Procedimento, nell'ambito del compito ad esso assegnato di curare il necessario raccordo tra la progettazione e la realizzazione dell'edificio pubblico, curi in particolare l'aspetto relativo all'inserimento dell'opera d'arte, promuovendo, in tempi adeguati, il relativo bando;

negli atti relativi all'affidamento degli incarichi di collaudo di opere che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n.717/49 sia specificamente richiamata la disposizione dell'art. 2-*bis* della stessa legge che prevede la non collaudabilità dell'opera nel caso in cui non sia stata realizzata l'opera d'arte;

in sede di approvazione del certificato di collaudo sia verificato che il collaudatore si sia espresso positivamente in merito agli adempimenti derivanti dalla legge n. 717/49.

Roma, 28 maggio 2014

Il Capo dipartimento
per le infrastrutture,
gli affari generali
ed il personale
SIGNORINI

14A04363

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Kabiven»

Estratto determinazione V&A/ 959 del 22 maggio 2014

È autorizzato, a decorrere dal 21 maggio 2014, data di scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della determinazione V&A/1825 del 29 ottobre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2013, il mantenimento delle confezioni coinvolte nella modifica autorizzata e già immesse in commercio del medicinale KABIVEN, della società FKI S.r.l., fino al 3 giugno 2014.

Successivamente a tale data, i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, fermo restando l'obbligo di consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del Foglio Illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determina del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04298

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Alprazolam Hexal AG»

Estratto determinazione V&A/ 969 del 28 maggio 2014

È autorizzato, a decorrere dal 28 maggio 2014, data di scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/P/118242 del 12 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 28 novembre 2013, il mantenimento delle confezioni coinvolte nella modifica autorizzata e già immesse in commercio del medicinale ALPRAZOLAM HEXAL AG, della società Hexal AG fino al 3 giugno 2014.

Successivamente a tale data, i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, fermo restando l'obbligo di consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determina del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04299

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Epinitril»

Estratto determinazione V&A/972 del 28 maggio 2014

È autorizzato, a decorrere dal 26 maggio 2014, data di scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/P/118240 del 12 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 26 novembre 2013, il mantenimento delle confezioni coinvolte nella modifica autorizzata e già immesse in commercio del medicinale «Epinitril», della società Rottapharm S.p.a. fino al 3 giugno 2014.

Successivamente a tale data, i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, fermo restando l'obbligo di consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determina del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 101 - del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04300

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Simvastatina Hexal»

Estratto determinazione V&A/ 970 del 28 maggio 2014

È autorizzato, a decorrere dal 28 maggio 2014, data di scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/P/112633 del 29 ottobre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 28 novembre 2013, il mantenimento delle confezioni coinvolte nella modifica autorizzata e già immesse in commercio del medicinale «Simvastatina Hexal», della società Hexal S.p.A. fino al 3 giugno 2014.

Successivamente a tale data, i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, fermo restando l'obbligo di consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determina del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 101 - del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04301

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezoran»

Estratto determinazione V&A 892 del 13 maggio 2014

Specialità medicinale: EZORAN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: PT/H/0392/001-002/II/014.

Tipo di modifica: B.I.a.1.c Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: Aggiunta del sito produttivo della sostanza attiva: Ranbaxy Laboratories Limited/Industrial Area-3, Dewas - 455 001/ Madhya Pradesh, India.

Aggiunta dello step produttivo 5 agli steps produttivi approvati 2, 3, 4.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04302

Proroga smaltimento scorte dei medicinali per uso umano «Hizaar, Forzaar, Neo-Lotan Plus e Losazid»

Estratto determinazione V&A/973 del 28 maggio 2014

È autorizzato, a decorrere dal 25 maggio 2014, data di scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della Determinazione V&A/14 del 7 gennaio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, il mantenimento di tutte le confezioni coinvolte nella modifica autorizzata già immesse in commercio dei medicinali HIZAAR, FORZAAR , NEO-LOTAN PLUS e LOSAZID fino al 3 giugno 2014.

Successivamente a tale data, i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, fermo restando l'obbligo di consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del Foglio Illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determina del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali " n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04303

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefpodoxima Aurobindo Pharma Italia».

Estratto determinazione V&A 893 del 13 maggio 2014

Specialità medicinale: CEFPODOXIMA AUROBINDO PHARMA ITALIA

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/1258/001/II/002

Tipo di Modifica: B.1.z) Altra variazione

Modifica apportata:

Aggiornamento del Active Substance Master File, relativo alla Sostanza Attiva Cefpodoxime, in possesso del produttore di P.A. Aurobindo Pharma Limited, Hyderabad, India.

Tale aggiornamento include l'uso di solventi di recupero e di starting materials provenienti da nuovi fornitori e l'aumento del batch size della drug substance.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04304

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefpodoxima Aurobindo»

Estratto determinazione V&A 894 del 13 maggio 2014

Specialità medicinale: CEFPODOXIMA AUROBINDO

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/1137/001-002/II/002

Tipo di Modifica: B.1.z) Altra variazione

Modifica apportata:

Aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo cefpodoxima proxetile: Aurobindo Pharma Limited, Unit-I (da versione CQ/AP(RP)-00/04-07 a versione CQ/AP(RP)-00/04-07 [Update-01/12])

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04305

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lobidiur»

Estratto determinazione V&A 895 del 13 maggio 2014

Specialità medicinale: LOBIDIUR.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Nnumero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1068/001-002/II/010.

Tipo di modifica: B.I.a.1.b - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta del nuovo fabbricante della sostanza attiva (nebivololo cloridrato) Hetero Drugs Limited S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandai, Medak District, Andhra Pradesh (India) con proprio Active Substance Master File.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04325

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di aprile 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2010=100)		
2013	Aprile	106,9	1,1	4,4
	Maggio	106,9	1,2	4,3
	Giugno	107,1	1,2	4,4
	Luglio	107,2	1,2	4,2
	Agosto	107,6	1,1	4,3
	Settembre	107,2	0,8	3,9
	Ottobre	107,1	0,7	3,4
	Novembre	106,8	0,6	3,0
	Dicembre	107,1	0,6	3,0
	Media	*107,0*		
2014	Gennaio	107,3	0,6	2,8
	Febbraio	107,2	0,5	2,3
	Marzo	107,2	0,3	1,9
	Aprile	107,4	0,5	1,6

14A04357

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della «Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, con sede in Roma, ente ecclesiastico avventista civilmente riconosciuto.

14A04330

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa «Maria di Monserrato», in Comiso

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa «Maria di Monserrato», con sede in Comiso (RG).

14A04372

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione di culto e di religione «Caritas Roma», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di culto e di religione «Caritas Roma», con sede in Roma.

14A04373

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa «Santissimo Redentore», in Ragusa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa «Santissimo Redentore», con sede in Ragusa.

14A04374

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Aggiornamento della graduatoria relativa alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013. (Decreto n. 1/Ric. del 18 gennaio 2010).

Con il decreto direttoriale prot. n. 1472 del 18 aprile 2014, è stata aggiornata la graduatoria delle domande ammesse al finanziamento approvata con decreto direttoriale prot. n. 293/Ric. del 31 maggio 2011.

Con il medesimo decreto direttoriale viene conseguentemente adottata e disposta la pubblicazione dell'elenco della graduatoria delle domande ammesse al finanziamento di cui alla fascia *A)*.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009, il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito internet del MIUR www.miur.it e sul sito internet PON "R&C" 2007-2013 www.ponrec.it.

14A04309

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al decreto n. 37 del 31 marzo 2014, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiprospot Duo» - soluzione spot-on per gatti e soluzione spot-on cani.

Nel comunicato relativo al decreto n. 37 del 31 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2014, concernente il medicinale veterinario di cui è titolare la ditta Ceva Salute Animale S.p.A., con sede legale in via Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza), a pag. 124, laddove è scritto:

«Fiprospot Duo soluzione spot-on per cani da 40-60 kg. Una pipetta da 2,8 ml contiene: Trattamento e prevenzione di infestazione e/o zecche»,

leggasi:

«Fiprospot Duo soluzione spot-on per cani da 40-60 kg. Una pipetta da 4,2 ml contiene: Trattamento e prevenzione di infestazioni da pulci e/o zecche».

14A04323
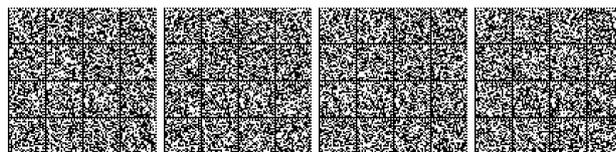
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Aggiornamento, per l'anno 2014, dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 maggio 2014, è stato aggiornato per l'anno 2014, l'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it.

14A04356

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Endurance Team Servizi società cooperativa in liquidazione», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile della Endurance Team Servizi Società Cooperativa in liquidazione con sede in Trento - Via Milano n. 39;

2. di nominare, quale Commissario liquidatore della stessa, il dott. Andrea Tomasi (Codice Fiscale - TMS NDR 74B03 L378R) dottore commercialista, con studio in Trento - Via del Brennero n. 139;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento.

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal Commissario liquidatore saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» ed i cui oneri sono a carico della procedura;

5. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

14A04443

Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti Soussane società cooperativa», in Ton e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile della Trasporti Soussane Società Cooperativa con sede in Ton - Via Chini n. 12;

2. di nominare, quale Commissario liquidatore della stessa, il dott. Carlo Delladio, (Codice Fiscale - DLL CRL 68S04 C372E) dottore commercialista, con studio in Trento - Via del Brennero n. 139;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento.

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal Commissario liquidatore saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» ed i cui oneri sono a carico della procedura;

5. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

14A04444

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-133) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.